



Caro carburante – Consiglio dei Ministri del 4 agosto 2026 – Proroga riduzione accisa sul gasolio dal 7 al 24 agosto 2026 – Prime istruzioni per la richiesta del credito d'imposta autotrasporto

FAI INFORMA 212/2026 – LAVORO E FISCO

La Fai di Torino informa che il Consiglio dei Ministri di ieri 4 agosto, in considerazione del perdurare del caro carburanti ha deciso di **prorogare dal 7 al 24 agosto la riduzione di 17 centesimi** al litro del prezzo del gasolio (tramite una riduzione dell'aliquota dell'accisa di 14 centesimi e di 3 centesimi dell'IVA). Stessa riduzione per l'HVO ("gasoli paraffinici ottenuti da sintesi o da idro-trattamento") e per il biodiesel immessi in consumo come carburanti.

Il Consiglio dei Ministri ha inoltre **aggiunto il mese di agosto 2026** al periodo di cinque mesi (marzo – luglio 2026) cui si applica il **credito d'imposta straordinario per l'autotrasporto**, concesso dai vari decreti legge per mitigare l'eccezionale aumento del gasolio, conseguente all'inizio del conflitto bellico in Medio-Oriente.

Si riporta il [comunicato stampa del Governo](#), dal quale non si evince se l'aggiunta del mese di agosto prevede anche un aumento delle risorse stanziato per coprire il credito d'imposta in favore dell'autotrasporto (al momento 322 milioni), **facendo riserva di appurare** la questione al momento in cui il decreto legge approvato dal Governo verrà pubblicato in gazzetta ufficiale.

Nel frattempo, il Ministero Infrastrutture e Trasporti (MIT) congiuntamente all'Agenzia Dogane e Monopoli (ADM) ha emanato un **Comunicato** recante "Informazioni utili per l'accesso alla piattaforma e presentazione della domanda per il credito d'imposta autotrasporto"

Nel riportare in allegato il menzionato Comunicato, facciamo presente che lo stesso deve intendersi come un testo recante le **prime istruzioni** per la richiesta dell'agevolazione fiscale da parte delle imprese di autotrasporto merci, che si riferisce solo al periodo marzo/luglio 2026, e che pertanto sarà suscettibile di modifiche ed integrazioni, in attesa del decreto direttoriale previsto dalla normativa dello stesso beneficio (art. 3, DL 33/2026 e DM 23 maggio 2026).

Allegato al Comunicato vi è il **file fatture**, che le imprese beneficiarie del credito (oltre a quelle di trasporto merci conto terzi, anche quelle di trasporto pubblico persone e quelle di noleggio autobus con conducente) dovranno completare con i seguenti dati:

- A – i riferimenti di tutte le fatture di acquisto del gasolio effettuati da marzo a fin luglio 2026, con l'identificativo SDI della fattura (nel caso di acquisto effettuato con carte netting – es. DKV, UTA – il numero della fattura preceduto dal suffisso "net-", mentre in

caso di acquisto effettuato all'estero, il numero della fattura seguito dal segno “-” e dal numero della partita iva del fornitore);

- B il tipo di fattura, indicando in alternativa: CARB, se la fattura riporta al suo interno l'identificativo della targa (o targhe) dell'autoveicolo rifornito (o autoveicoli riforniti), oppure NO CARB, se la fattura non riporta alcuna indicazione sulle targhe;
- C- l'importo del totale fattura al netto dell'IVA (senza indicare alcun simbolo, quali “€” o separatori di migliaia, ma solo il numero con due cifre decimali separate dalla “virgola”)
- D – l'importo del carburante rimborsabile sempre al netto dell'IVA, relativo ai veicoli ammessi al beneficio, cioè gli autoveicoli di categoria Euro V e VI, di massa pari o superiore a 7,5 ton.;
- E la nazione di emissione della fattura, riportando nell'ultima colonna del file fatture, la sigla a due lettere della nazione in cui ha sede il soggetto che ha emesso la fattura (es. AT per Austria; IT per Italia).

Si riporta copia del modello excel di file fatture, suggerendo alle aziende d'iniziare già ad elaborarlo, per essere pronte alla presentazione dell'istanza, che al momento è presumibilmente – dice il Comunicato – andrà fatta dal 1° al 15 settembre 2026.

Relativamente ai veicoli ammessi al beneficio, il comunicato del Ministero precisa che la piattaforma mostrerà automaticamente l'elenco delle targhe dei veicoli in disponibilità a ciascuna impresa e che quindi l'impresa dovrà semplicemente selezionare quelli per cui ha acquistato gasolio (l'impresa potrà comunque modificare l'elenco, aggiungendo veicoli non presenti – ad es. in quanto acquisiti a noleggio).

Nella domanda vanno anche indicati i litri di gasolio complessivamente acquistati per i veicoli ammessi a ristoro (per trasporto merci, di categoria N2 o N3 di massa pari o superiore a 7,5 ton. e classe ambientale Euro V e VI), separatamente per ciascuno dei mesi coperti dal beneficio.

Il Comunicato riporta poi la formula per il calcolo del rimborso fiscale massimo spettante a ciascuna impresa:

$0,70 [(\text{totale colonna D file fatture}) - (\text{totale litri acquistati in mesi beneficio})] * 1,70087 / 1,22$

Ciò in quanto, la misura massima del credito autorizzato dall'Unione Europea è pari al 70% della maggior spesa sostenuta per l'acquisto di gasolio nei mesi sopra indicati, rispetto al prezzo medio di febbraio determinato dal MASE (1,70087) al netto dell'IVA (/1,22).

Il comunicato stampa parla di rimborso fiscale massimo per le imprese richiedenti, in quanto lo stesso deve rientrare nello stanziamento complessivo che il Governo italiano ha previsto per l'agevolazione in esame (e che al momento in cui scriviamo è pari a 322 milioni di euro).

Al riguardo si evidenzia che se le richieste complessive rientreranno nello stanziamento totale di 322 milioni, ciascuna impresa potrà avvalersi del suo credito massimo d'imposta. Nel caso invece superino le risorse disponibili, l'importo da riconoscere a ciascuna impresa verrà riparametrato e ridotto al limite di spesa sopra indicato.